

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2020

TRA

la Federazione Italiana Pesistica - F.I.P.E. - con sede in Roma, V. le Tiziano, 70, C.F 06508701007 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente Federale, Dr. Antonio Urso, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente, di seguito per brevità indicata "FIPE"

da una parte

e

la Federazione Italiana Canoa Kayak - F.I.C.K. - con sede in Roma, V. le Tiziano, 70, C.F 01455281004 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente Federale, Dr. Luciano Buonfiglio, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente, di seguito per brevità indicata "FICK"

dall'altra parte

Premesso che

- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- la Fipe è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta e federata, ai sensi del D.Lvo n.242/1999 e s.m.i., al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è rappresentante in Italia della Pesistica Olimpica, della Pesistica Paralimpica "Para Powerlifting" e delle discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness);
- la Fick è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta e federata, ai sensi del D.Lvo n.242/1999 e s.m.i., al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), è la sola qualificata a disciplinare l'attività canoistica nazionale ed a rappresentarla in campo internazionale;
- le parti condividono la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- le parti sono interessate ad una visione strategica del sistema sportivo, volta alla professionalizzazione di tecnici e praticanti;
- le parti hanno interesse a promuovere e realizzare una proficua collaborazione didattica ed intellettuale.

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Norme generali

Le premesse sono parte integranti del presente accordo. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

2) Oggetto dell'Accordo

Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti Istituzionali, al fine di favorire ed accrescere le rispettive capacità tecnico-formative ed aggregative dei rispettivi Tecnici, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni, tanto per le attività Olimpiche che per quelle Paralimpiche.

3) Tempi e durata dell'Accordo

L'accordo tra le parti avrà durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2020. Il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato previo accordo delle stesse e per atto scritto.

Le parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere il presente accordo, in qualsiasi momento, senza alcun onere. In tal caso gli impegni eventualmente previsti a carico di ciascuna parte nell'ambito dei singoli progetti già approvati ed efficaci in forza del presente accordo saranno portati a conclusione sulla base delle modalità e tempi previsti nei progetti stessi.



4) Impegni delle parti

Le parti si impegnano reciprocamente a:

- 1) concorrere alla realizzazione di interventi specifici, secondo le modalità che verranno definite tra le parti;
- 2) assicurare quanto altro risulterà necessario ed opportuno per promuovere lo spirito del presente accordo;
- 3) consentire lo scambio di informazioni e di esperienze professionali;
- 4) promuovere il presente accordo sui canali informativi e comunicazionali delle rispettive parti su base volontaria.

I predetti principi guida vengono individuati in via meramente indicativa e non certo esaustiva, restando libere le parti di adottare ulteriori forme di cooperazione eventualmente da concordare.

5) Iniziative congiunte

In caso di organizzazione congiunta di iniziative formative o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6) Trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche le parti stabiliscono e danno atto che gli sono state rese note le informazioni di cui alla Legge de quo e successive modifiche.

7) Responsabilità delle Parti

Le Parti prendono atto che la responsabilità per la realizzazione del presente accordo grava singolarmente su ciascuno di esse in ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno.

8) Controversie

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

9) Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Roma, 19 febbraio 2020



Il Presidente FICK
Dr. Luciano Buonanno

[Handwritten signature]



Il Presidente FIPE
Dr. Antonio Urso

[Handwritten signature]